



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE IX CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA di PROPRIETA'
INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

SENTENZA
N° 2956/2011
Fasc. N° 36435/08
Cron. N° 918/11
Rep. N° 5142

Composta da:

Dottor Umberto Scotti	Presidente
Dott.ssa M. Cristina Contini	Giudice
Dott.ssa Gabriella Ratti	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta nel R.G.C. al n. 36435\2008, promossa da:

IMAIE - Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori in Liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. Miccicchè e S. Papa;

ATTRICE

Contro

Cinemastore Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti V. Fanelli e A. Pasi;

CONVENUTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice:

CONTRIBUTO UNIFICATO

Voglia l'adito Giudicante, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;

nel merito

a) accertare e dichiarare che la Cinemastore Italia s.r.l.

-quale imprenditore che svolge e ha svolto attività finalizzata alla concessione in noleggio a terzi di supporti audiovisivi contenenti opere cinematografiche, o assimilate, o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento

-ovvero, in via subordinata, quale soggetto che esercita attività di distribuzione, presso la propria rete di negozi, di supporti audiovisivi contenenti opere cinematografiche od assimilate finalizzate alla vendita o al noleggio

è obbligato, rispettivamente, al pagamento dell'equa remunerazione di cui all'art. 80 secondo comma lettera f) ovvero di cui all'art. 84 terzo comma legge 22 aprile 1941, n. 633;

b) determinare in contraddittorio tra le parti l'equa remunerazione di cui all'art. 80 secondo comma lettera f), ovvero, in via subordinata, di cui all'art. 84 terzo comma legge 22 aprile 1941 n. 633 dovuto dalla Cinemastore Italia s.r.l.;

b/a) in relazione alla domanda principale, ai contratti di noleggio perfezionati con i terzi dal primo gennaio 1997 sino alla data dell'emananda sentenza, ovvero, in subordine, salvo gravame, sino alla data di esaurimento dell'espletanda istruttoria, ovvero, in subordine ancora, salvo gravame, sino alla data della notifica dell'atto di citazione;

b/b) in relazione alla domanda subordinata, ai contratti con i negozi di vendita e noleggio di videogrammi, aventi ad oggetto la distribuzione di supporti audiovisivi (contenenti opere cinematografiche od assimilate) destinati alla vendita o al noleggio, perfezionati dal primo gennaio 1997 sino alla data dell'emananda sentenza, ovvero, in subordine, salvo gravame, sino alla data dell'esaurimento dell'espletanda istruttoria ovvero, in subordine ancora, salvo gravame, sino alla notifica dell'atto di citazione;

condannare la Cinemastore Italia s.r.l. a pagare all'IMAIE l'equa remunerazione di cui all'art. 80 secondo comma lettera f) ovvero, in via subordinata, di cui all'art. 84 terzo comma legge 22 aprile 1941, n. 633, così come determinato sub. b/a ovvero, in via subordinata, sub b7B, oltre interessi legali dalle date di ciascun anno sino al soddisfo, in relazione a tutto quanto maturato dagli artisti, interpreti esecutori aventi diritto ovvero, in subordine, salvo gravame, in

relazione a tutto quanto maturato dagli artisti interpreti esecutori che abbiano espressamente conferito mandato alla riscossione all'IMAIE;

d) ordinare alla predetta convenuta Cinemastore Italia s.r.l. di consegnare alla IMAIE l'elenco dettagliato dei titoli delle opere cinematografiche, o assimilate, o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento contenute nei supporti da essa dati in noleggio a terzi nel periodo sopra detto, con la specifica che del periodo di noleggio ovvero in via subordinata da essa distribuiti presso la propria rete di negozi per il noleggio o la vendita.

In via istruttoria

(omissis)

2. Assumere informazioni ex art. 156 bis primo comma LDA dal legale rappresentante della convenuta circa:

il numero dei contratti a noleggio perfezionati dalla convenuta con i terzi che abbiano avuto ad oggetto la concessione in noleggio di videogrammi contenenti opere cinematografiche ed assimilate;

il numero di contratti di vendita diretta perfezionati dalla convenuta con il pubblico ovvero di acquisizione ai fini della vendita da parte dei negozianti di videogrammi contenenti opere cinematografiche ed assimilate;

i titoli del film o delle opere assimilate fissate su videogrammi noleggiati o distribuiti o venduti dalla convenuta dal 1997 sino alla data dell'interrogatorio formale;

il prezzo della convenuta per il noleggio, la vendita diretta al pubblico o la vendita ai negozianti dei videogrammi di cui sopra.

3. Ordinare la esibizione alla convenuta di copia autentica della documentazione contabile-amministrativa (libro I.V.A., libro fatture, libro giornale, copia bilanci), relativa agli anni dal 1997 in poi, attestanti gli incassi dalla medesima ottenuti mediante la concessione in noleggio a terzi dei videogrammi di cui sopra, la distribuzione presso negozianti ai fini della vendita degli stessi ovvero la vendita diretta ai clienti di videogrammi stessi;

ordinare alla convenuta, anche ex art. 156 bis LDA, di esibire in giudizio la documentazione di richiesta alla SIAE del rilascio del contrassegno per il noleggio dei videogrammi contenenti opere cinematografiche ovvero per la distribuzione ai fini della vendita ovvero della vendita

diretta di videogrammi contenenti opere cinematografiche ed assimilate, distintamente per ciascun titolo o gruppi di titoli, dal 1997 alla data della produzione in giudizio del relativo documento;

ordinare alla SIAE di esibire in giudizio la documentazione attestante, distintamente per ciascun anno dal 1997 alla data della produzione in giudizio del relativo documento, i titoli delle opere cinematografiche ed assimilate in relazione alle quali la convenuta abbia chiesto ed ottenuto il rilascio dell'apposito contrassegno SIAE per l'attività di noleggio e\o di distribuzione e\o di vendita, con la indicazione, ove disponibile, del prezzo di noleggio e di vendita.

All'esito della produzione, disporre, se del caso, C.T.U. contabile amministrativa finalizzata a determinare l'incasso complessivo ottenuto dalla convenuta dall'attività di noleggio, distribuzione e vendita diretta a terzi dal 1997 sino alla data della C.T.U. in modo che il Giudice possa, mediante calcolo percentuale o altra modalità di calcolo che vorrà indicare, determinare l'equo compenso di cui, rispettivamente, all'art. 80 n. 2, lettera e) e all'art. 84 n. 3 LDA.

Parte convenuta:

Voglia il Tribunale Ecc.mo

Contrariis rejectis

In via preliminare

Dichiarare l'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c.;

dichiarare nullo l'atto di citazione dell'IMAIE per difetto di legittimazione processuale conseguente a vizio della procura conferita dagli AE all'IMAIE stessa;

dichiarare nullo l'atto di citazione dell'IMAIE per difetto di legittimazione processuale conseguente a vizio della procura conferita dal legale rappresentante dell'IMAIE;

Nel merito

Respingere tutte le domande avanzate dall'IMAIE perché infondate in fatto e diritto;
con vittoria di spese.

MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. IMAIE- Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori - ha introdotto il presente giudizio con atto di citazione 21.11.2008 per sentire accertare e dichiarare che la convenuta, quale soggetto imprenditore che svolge e che ha svolto attività finalizzata alla concessione in noleggio a terzi di supporti contenenti opere cinematografiche, o assimilate, o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, è obbligata al pagamento dell'equa remunerazione di cui all'art. 80 comma 2, lettera f) della LDA.

L'attrice ha inoltre richiesto al Tribunale di determinare in contraddittorio tra le parti, l'importo di tale equa retribuzione, di condannare la convenuta al pagamento di tale somma e di ordinare alla convenuta di consegnare a IMAIE l'elenco dettagliato dei titoli delle opere cinematografiche o assimilate o audiovisive o di sequenza di immagini in movimento dati in noleggio a terzi con la specifica del noleggio.

L'atto di citazione è stato notificato (con timbro e firma sulla cartolina di ricevimento) in Via della Magnina n. 3/B, Madonna dell'Olmo (CN) in data 4.12.2008.

Alla prima udienza del 22.5.2009 la convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Sono stati inoltre assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c..

Successivamente l'attrice ha depositato istanza con la quale ha fatto presente che, per errore materiale, era stata indicato il termine "Cinemastore Group s.r.l." in luogo di "Cinemastore Italia s.r.l." ed ha chiesto di essere autorizzata alla rinotifica dell'atto di citazione.

Con decreto 12.6.2009 il G.I. ha revocato la dichiarazione di contumacia della convenuta, ha disposto la rinotifica dell'atto introduttivo con il rispetto dei termini di comparizione ed ha fissato udienza al 11.12.2009.

L'atto di citazione in rinnovazione è stato ritualmente notificato a Cinemastore Italia s.r.l. - sempre in via della Magnina n. 3/B, Madonna dell'Olmo (CN) - in data 20.7.2009.

2. Cinemastore Italia s.r.l. si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente che, stante l'avvenuta estinzione di IMAIE prima del 17.7.2009 [data in cui l'atto di citazione è stato (ri)portato all' Ufficiale Giudiziario per la notifica], in applicazione dell'art. 299 c.p.c. il processo deve essere dichiarato interrotto.

Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di IMAIE per vizio della procura alle liti.

Nel merito, Cinemastore Italia s.r.l. ha chiesto il rigetto delle domande.

In particolare, la convenuta ha rilevato che l'art. 80 comma 2, lettera f) della LDA individua quale soggetto tenuto all'equa remunerazione esclusivamente il "produttore", che ex art. 84 LDA i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori vengono ceduti al produttore i quali cedono ai vari videonoleggiatori non il diritto stesso, bensì il semplice supporto (cioè il bene strumentale per l'esercizio della loro attività) e che l'art. 84 comma 3 LDA pone l'equo compenso a carico di coloro "che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica", con ciò escludendo i videonoleggiatori che non sono in possesso di alcun diritto di sfruttamento economico dell'opera e, tantomeno, possono esercitarlo.

In fatto, parte convenuta ha peraltro evidenziato che Cinemastore Italia s.r.l. non svolge attività di noleggio in quanto - in qualità di *franchisor* - stipula contratti di *franchising* per la vendita all'ingrosso nei vari punti vendita affiliati.

3. Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., parte attrice ha contestato le eccezioni e le domande della convenuta e, in particolare, ha rilevato che se Cinemastore Italia s.r.l. svolge attività di noleggio di supporti audiovisivi contenenti opere cinematografiche e assimilate, è tenuta al pagamento dell'equa remunerazione di cui all'art. 80, comma 2, lettera f) LDA; se invece Cinemastore Italia s.r.l. svolge attività di distribuzione dei supporti audiovisivi contenenti opere cinematografiche e assimilate è tenuta al pagamento dell'equo compenso di cui all'art. 84, comma 3 LDA.

Con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. parte convenuta ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla nuova domanda formulata da parte attrice in via subordinata e fondata sull'art. 84 comma 3 LDA.

Dopo l'assunzione di prove orali, il G.I., ritenuto opportuno riservare al Collegio la decisione in ordine alle ulteriori istanze in atti, ha fissato udienza di p.c..

All'udienza del 10.12.2010 le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e il G.I. ha trattenuto la causa a decisione collegiale, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

IMAIE – pur depositando tempestivamente la comparsa conclusionale e la memoria di replica – ha depositato il proprio fascicolo di parte, ritirato all'udienza di p.c., solo in data 16.11.2011 e quindi oltre il termine di cui all'art. 169 comma 2 c.p.c. (che scadeva in data 8.2.2011).

4. La prima eccezione preliminare formulata da parte convenuta – secondo la quale poiché l'atto di citazione è stato portato alla notifica in data 17.7.2009 e quindi dopo l'avvenuta dichiarazione di estinzione di IMAIE¹, il processo deve essere dichiarato interrotto – è infondata.

Ed infatti, quando – come nel caso – la rinnovazione è disposta per un vizio di *vocatio in ius* riconducibile al requisito di cui all'art. 163 n. 2 c.p.c., l'art. 164 comma 2 c.p.c. dispone che “gli effetti processuali e sostanziali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione”.

Ciò significa che il presente giudizio deve ritenersi incardinato fin dal 4.12.2008 e, di conseguenza, tale eccezione di Cinemastore Italia s.r.l. deve essere respinta senza necessità di esaminare gli effetti degli ulteriori provvedimenti² giudiziari e legislativi riguardanti IMAIE richiamati dall'attrice.

5. E' invece fondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in giudizio di IMAIE per vizio di procura.

Osserva infatti il Collegio che l'art. 77 c.p.c. stabilisce che il rappresentante volontario non può agire come tale in giudizio se non ha ricevuto una apposita procura proprio per agire anche nel processo e cioè se il potere di stare in giudizio in nome del rappresentato non gli è stato conferito espressamente e per iscritto.

¹ In data 30.4.2009 il Prefetto di Roma ha dichiarato l'estinzione di IMAIE; in data 21.5.2009 il Tar Lazio ha sospeso il provvedimento del Prefetto di Roma; in data 28.5.2009 il Prefetto di Roma ha confermato l'estinzione di IMAIE; in data 2.6.2009 il Tar Lazio ha sospeso il provvedimento del Prefetto di Roma; in data 14.7.2009 il Consiglio di Stato ha confermato l'estinzione di IMAIE.

² Provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma di nomina dei Commissari Liquidatori e legge 29.6.2010, n. 100.

In base al diritto comune, dunque, non è sufficiente la qualità di rappresentante in campo sostanziale perché sussista automaticamente la legittimazione processuale rappresentativa, ma è invece necessario che quest'ultima sia conferita espressamente attraverso un atto scritto.

Tale principio è peraltro ribadito dall'art. 167 lettera b) della LDA, che infatti prevede che "i diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi possa agire in rappresentanza del titolare del diritto stesso", senza peraltro attribuire agli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale e alle associazioni di difesa professionale alcuna generale potestà di agire in rappresentanza dei titolari dei diritti. Ora, per quanto riguarda l'odierna attrice, la legge 5 febbraio 1992 n. 93 prevede che "i compensi spettanti agli artisti, interpreti o esecutori ai sensi dell'art. 73, primo comma della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni o integrazioni.... sono versati all' IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto". (Art. 5, comma 1). Le successive disposizioni della legge 1992 n. 93, poi, regolamentano solo le modalità di distribuzione dei compensi maturati dagli artisti, interpreti o esecutori ai sensi dell'art. 73 citato e la sorte dei medesimi compensi non distribuiti.

In sostanza, nella legge 1992 n. 93 non si rinviene alcuna norma analoga a quella di cui all'art. 164 della LDA (che dispone espressamente che i funzionari SIAE possono esercitare le azioni previste dalla medesima legge "nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti la loro qualità"), né si ritrova alcun cenno ai diritti degli artisti, interpreti ed esecutori di cui agli artt. 80 e 84 della LDA, che è ciò di cui si controverte nel presente giudizio.

Poiché i poteri che sono stati attribuiti dalla legge ad IMAIE risultano circoscritti alla fattispecie di cui all'art. 73 citato, si deve conseguentemente escludere che l'attrice sia legittimata *ex lege* ad agire per la tutela generalizzata di tutti i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori.

Tale conclusione è peraltro coerente con lo stesso statuto di IMAIE (reperibile sul sito www.uil.it/uilcultura2009) che - all'art. 6, rubricato "Delega all'Istituto" - dispone espressamente che "ai fini della tutela dei propri diritti connessi all'esercizio delle attività di

artista interprete od esecutore, il socio conferirà espressa delega di rappresentanza all'Istituto di ogni suo diritto derivante dalle leggi italiane, dalle convenzioni internazionali e dagli accordi sindacali di cui egli essa essere titolare nel presente e nel futuro in materia di registrazioni musicali ed audiovisive ai sensi dell'art. 4".

Risultano pertanto del tutto privi di rilievo i richiami dell'attrice al disposto degli artt. 80 e 84 della LDA nella parte in cui individuano IMAIE quale soggetto deputato a perfezionare l'accordo finalizzato alla quantificazione dell'equa retribuzione/equo compenso con le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali: si tratta infatti di norme non attributive della legittimazione processuale, necessaria - per quanto sopra esposto - per far valere in giudizio un diritto altrui.

6. Nel caso di specie, è pacifico che IMAIE non ha prodotto in giudizio i mandati dei propri associati, tranne uno, a mero titolo esemplificativo.

Anche i diritti ex artt. 80 o 84 LDA di tale artista non sono possono però essere esaminati nel presente procedimento in quanto questo giudizio deve essere deve essere deciso allo stato degli atti, e cioè senza poter considerare i documenti contenuti nel fascicolo di parte attrice.

Come riferito al precedente punto 3), infatti, IMAIE ha ridepositato il proprio fascicolo oltre il termine previsto dall'art. 169 comma 2 c.p.c. (Cass. civ., Sez. III, 16/07/1997, n. 6521).

Resta solo da aggiungere che in questo processo - introdotto come già rilevato con atto di citazione notificato in data 4.12.2008 - non può essere attivato il meccanismo previsto dal comma 2 dell'art. 182 c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 46 comma 2 della legge 18.6.2009 n. 69: tale norma, infatti, ai sensi dell'art. 58 della legge 2009 n. 69, non si applica ai giudizi già in corso alla data della sua entrata in vigore.

7. Per questi motivi, deve essere dichiarata la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per difetto di legittimazione processuale di IMAIE.

8. Le spese del giudizio, nella misura che verrà indicata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE, decidendo nel procedimento iscritto nel R.G.C. al n. 36435\2008, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede:


DICHIARA la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per difetto di legittimazione processuale di IMAIE;

CONDANNA IMAIE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare a Cinemastore Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese del giudizio, che liquida euro 7.039,00, oltre I.V.A., contributi previdenziali e rimborso forfettario come per legge, di cui euro 2.039,00 per diritti ed il resto per onorari.

Così deciso dalla IX sezione civile del Tribunale di Torino, nella composizione di cui al Collegio del 4.3.2011.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Gabriella Ratti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmen SANTORO



Minuta depositata in Cancelleria
in data 29 APR. 2011

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmen SANTORO



Depositato in Cancelleria
29 APR. 2011

Torino,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmen SANTORO



Il Presidente

Dott. Umberto Scotti

